

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2864 del 07/06/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SMART GREEN ENERGY S.R.L. con sede legale nel Comune di Bovolone (VR), Via Don Carlo Gnocchi n. 5 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 prov. FE. Modifica non sostanziale dell'attività di produzione di biometano (499 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete: AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3036 del 07/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sette GIUGNO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 12914/2022/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SMART GREEN ENERGY S.R.L.** con sede legale nel Comune di Bovolone (VR), Via Don Carlo Gnocchi n. 5 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 prov. FE. **Modifica non sostanziale** dell'attività di **produzione di biometano (499 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete: AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021.**

LA DIRIGENTE

VISTA la domanda trasmessa in data 25.02.2022, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae il 25.02.2022, con i nn. PG/2022/32351-32352-32357-32358-32359-32360-32361 e integrata in data 04.03.2022 con Prot. n. PG/2022/36129, dalla Ditta SMART GREEN ENERGY S.R.L., nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bovolone (VR), Via Don Carlo Gnocchi n. 5 e impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 prov. FE, per la modifica non sostanziale dell'attività di produzione di biometano (530 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

DATO ATTO che la domanda di modifica sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con nota PG/2022/39224 del 09.03.2022, relativo all' Istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica (A.U.), ex D.Lgs 387/03, atto n. DET-AMB-2021-5089 del 12.10.2021;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021 ex D.P.R. n. 59/2013, completo dei relativi allegati, risulta unito come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2021-5089 del 12.10.2021, rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003;

CONSIDERATO che la suddetta istanza riguarda la **modifica** del progetto già autorizzato con l'atto di A.U.A. n. 5056/2021 succitato e che tale variante comporta l'aggiornamento delle planimetrie riguardanti la matrice scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, la modifica/aggiunta di prescrizioni per le matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera e l'inserimento di prescrizioni, prima non previste, riguardanti l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

VISTA la “Relazione Tecnica per richiesta integrazioni” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2022/48854 del 23.03.2022, nella quale, in particolare, sono state chieste integrazioni riguardanti le emissioni in atmosfera/odorigene;

VISTO che nella Relazione Tecnica Prot. n. 48854/2022 sopra citata, viene indicato, in particolare, quanto segue:

“Si premette che la presente relazione tecnica è riferita unicamente alla matrice ambientale emissioni in atmosfera in quanto la matrice scarichi idrici, che era stata presa in considerazione nelle precedenti relazioni tecniche di valutazione da parte dello scrivente ufficio, prot. n. 91332 del 10/06/2021 e prot. 135324 del 01/09/2021, non risulta interessata dalle modifiche proposte.

Le modifiche riguardano principalmente alcune variazioni qualitative e quantitative nella ricetta di alimentazione, l'introduzione di nuovi sistemi di caricamento e stoccaggio delle biomasse e dei prodotti ottenuti, la modifica o la nuova introduzione di alcune parti di impianto anche con impiego di tipologie di materiali costruttivi differenti rispetto al progetto autorizzato e riposizionamento di alcune strutture secondo un nuovo layout. Il ciclo di produzione del biometano e dell'ammendante compostato misto resteranno invece pressoché invariati.

In particolare, vista la variazione di ricetta proposta con introduzione di nuovi sottoprodotti, in accordo con quanto prescritto dall'atto autorizzativo vigente, la ditta presenta la nuova valutazione relativa all'impatto odorigeno. Come per la precedente documentazione la ditta distingue tra punti di emissione convogliata, indicati con la sigla PEC, e punti di emissione diffusa, indicati con la sigla PED, seguite da un numero progressivo.

Emissioni convogliate – PEC: Le modifiche alle emissioni convogliate in atmosfera proposte nel nuovo stato di progetto riguardano prevalentemente la modifica e la rilocazione dei singoli punti,

l'eliminazione del punto PEC 7 e l'introduzione di nuovi serbatoi dai quali origineranno le emissioni PEC 2 (serbatoio di idrolisi), PEC 3 (serbatoio di miscelazione del letame) e PEC 5 (serbatoio del digestato filtrato). Le modifiche proposte non sono significative e pertanto si conferma la valutazione contenuta nelle precedenti relazioni tecniche dello scrivente ufficio prot. n. 91332 del 10/06/2021 e prot. 135324 del 01/09/2021, già recepite nell'autorizzazione in vigore DET-AMB-2021-5089 del 12/10/2021;

Emissioni diffuse ed emissioni odorigene: Le sorgenti di emissioni diffuse individuate dalla ditta per il nuovo stato di progetto risultano sostanzialmente le stesse dello stato autorizzato. Si prende atto di quanto presentato dalla ditta relativamente alle simulazioni e modellizzazioni riferite al nuovo assetto impiantistico e alla nuova ricetta proposta, e si rimanda alle precedenti relazioni tecniche dello scrivente ufficio già sopra citate, prot. n. 91332 del 10/06/2021 e prot. 135324 del 01/09/2021, e all'atto autorizzativo vigente, DET-AMB-2021-5089 del 12/10/2021”;

VISTE le integrazioni prodotte dalla Ditta, acquisite al Prot. di Arpae il 15.04.2022, con i nn. PG/2022/64017-64023-64024-64025, nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e, in particolare la “Relazione integrativa variante DET-AMB-5089 del 12/10/2021”, dove viene indicata la portata del biometano prodotto pari a “max 499 Smc/h”;

VISTA la “Relazione tecnica con valutazione favorevole e prescrizioni” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2022/71618 del 29.04.2022, dove, in particolare, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, si precisa quanto segue:

- Si sottolinea che tutte le biomasse in entrata classificate come sottoprodotti, dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, fermo restando che, qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis

del D.Lgs.152/06 e smi, dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni odorigene che si generano dall'attività;

- Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in relazione all'impiego del mulino, attrezzatura mobile che sarà utilizzata per la macinazione dei prodotti secchi sia in alimentazione all'impianto di produzione biogas (tutoli e stocchi di mais, paglia), sia come materiale strutturante per l'impianto di compostaggio (paglia) e che sarà collocato e impiegato all'interno delle trincee coperte di stoccaggio n. 20a e n. 20b. Dalla lettura della documentazione integrativa presentata si evince che non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera, pertanto si ritiene che sia un rifiuto il riferimento al rispetto del criterio CRIAER 4.1.2, che è applicabile, appunto, ad emissioni convogliate. Nel caso specifico si valuta favorevolmente quanto proposto dalla ditta per il contenimento delle emissioni diffuse e delle polverosità derivanti dalle operazioni come ad esempio l'umidificazione del prodotto e si prende inoltre atto del fatto che lo stesso macchinario presenti chiusure compartimentate. Si valuta altresì favorevolmente la proposta della ditta di effettuare controlli specifici, con frequenza annuale. Si ricorda inoltre che il D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta -Aria-, all'allegato V stabilisce apposite disposizioni relative alle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti. La ditta dovrà quindi adottare ogni precauzione al fine di evitare lo sviluppo di emissioni diffuse o polverosità derivanti dall'attività del mulino;

con le seguenti conclusioni:

- Nel capannone chiuso, privo di sfiati, potranno essere stoccate unicamente biomasse palabili con tenore di sostanza secca superiore al 60%;

- Le biomasse palabili con tenore di sostanza secca inferiore al 60% potranno essere stoccate nel capannone chiuso unicamente nel caso in cui vengano predisposti, come da normativa, opportuni sfiati che dovranno essere opportunamente trattati;
- Relativamente all'impiego del mulino per la frantumazione delle biomasse secche, situato nella trincea coperta, la ditta dovrà attuare tutte le misure necessarie utili al contenimento delle emissioni diffuse e delle polverosità che potrebbero derivare dalle operazioni;
- Qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs.152/06 e smi, dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni odorigene che si generano dall'attività;

VISTA la nota del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 8764 del 20.05.2022 (Prot. Arpae n. PG/2022/84675 del 20.05.2022), con cui, acquisito e preso atto del parere favorevole con prescrizioni di Arpae Servizio Territoriale (Matrice Impatto Acustico) allegato alla nota stessa come parte integrante, esprime, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** al rispetto del parere di Arpae sopra indicato;

VISTO il parere di Arpae-Servizio Territoriale di Ferrara, allegato alla nota del Comune di Poggio Renatico Prot. n. 8764/2022 sopra citata, nel quale, vista la Legge 447/1999, la Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 e seguendo i criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico stabiliti nella D.G.R. 673/2004, evidenzia che:

- il sito produttivo in progetto è ubicato in Strada Provinciale SP8 nel Comune di Poggio Renatico e si colloca in un contesto prettamente agricolo;
- la Zonizzazione Acustica del Comune di Poggio Renatico pone l'area e i ricettori più prossimi, posti uno in direzione Ovest (R1) e uno in direzione sud (R2), in classe III "Area di tipo misto"

con valori limite di immissione di riferimento diurni e notturni pari a 60 e 50 dB(A); l'area inoltre ricade parzialmente entro le fasce di pertinenza acustiche (100 e 150 metri) della SP8;

- le principali sorgenti sonore posizionate internamente ai fabbricati, con potere fonoisolante valutato in 25 dB(A), sono rappresentate da: motori prevasca Calix, container sala pompe, locali quadri elettrici, motori stoccaggio vasca digestato, cabine di media-bassa tensione e cabina di compressione; esternamente ai fabbricati le sorgenti sonore sono rappresentate da: impianto del trattamento del biogas a metano, cogeneratore e vasca scarico letame;
- il traffico veicolare indotto dall'attività è stato ritenuto trascurabile e viene stimato per il periodo diurno in circa 2 veicoli leggeri/ora e 5 veicoli pesanti/ora; salvo eventi eccezionali non si prevede un traffico veicolare indotto nel periodo notturno;
- lo studio è stato corredato da misure fonometriche, eseguite sia nel periodo diurno che notturno, presso il confine aziendale in corrispondenza del ricettore R1, volte a caratterizzare lo stato di fatto acustico ante operam;
- la valutazione previsionale di impatto acustico, effettuata mediante calcoli acustici, ha evidenziato il rispetto sia dei valori limite assoluti di immissione della classe III che dei valori limite differenziali di immissione presso i ricettori.

e, vista la Valutazione di Impatto Acustico ed in considerazione delle condizioni in essa riportate, esprime **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** (che verranno indicate nel presente atto);

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 11326 del 01.06.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/91668 del 01.06.2022 nella quale, ritenendo che gli elaborati ricevuti siano nel complesso esaustivi, per quanto di competenza, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** agli interventi in progetto. Nella stessa nota il Consorzio, a completamento della

pratica interna, in relazione anche a quanto già richiesto con le precedenti note consorziali trasmesse in sede di Conferenze di Servizi, chiede di produrre un elaborato riportante il percorso idraulico dalla cassa di laminazione di progetto fino al punto di immissione nello Scolo Principale Superiore, canale che rappresenta l'effettiva linea di competenza del Consorzio di Bonifica. Precisa inoltre che, a titolo di chiarimento, dal momento che non sono previste interferenze con i canali della rete di bonifica, non è previsto il rilascio di concessioni da parte dello stesso Consorzio;

VISTA la "Relazione tecnica di variante" allegata all'istanza dove, in particolare, si precisa che la caldaia alimentata a gas metano da rete (il cui impiego è previsto in alternativa all'unità di cogenerazione nei periodi di fermo impianto del cogeneratore) ha una potenza pari a circa 700 kW, mentre nel progetto iniziale era prevista una caldaia da 500 kW, da cui deriva l'emissione denominata "PEC 9" che risulta comunque ricompresa tra quelle di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi in quanto ricadenti all'allegato IV, parte I, punto dd) "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW";

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, valutata come **non sostanziale**;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente

e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che:

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che con D.D.G. n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali"

D I S P O N E

l'**Aggiornamento** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, adottato da Arpae, per la **modifica non sostanziale dell'attività di produzione di biometano (499 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete del biometano prodotto**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Ditta **SMART GREEN ENERGY S.R.L.**, con

sede legale nel Comune di Bovolone (VR), Via Don Carlo Gnocchi n. 5, codice fiscale e p.IVA n. 04795570235 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 prov. FE, come di seguito indicato:

1. La planimetria allegata all'atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, come Allegato "A", è sostituita con la planimetria allegata al presente atto, sempre come Allegato "A" e denominata PL-07 "PLANIMETRIA GENERALE LINEE DI RACCOLTA ACQUE" - con data 11/04/2022;
2. La planimetria allegata all'atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, come Allegato "B", è sostituita con la planimetria allegata al presente atto, sempre come Allegato "B" e denominata PL-19 "EMISSIONI IN ATMOSFERA" - con data 11/04/2022;
3. La planimetria denominata TAV. 19 REV.03 "TAVOLA CONSORZIO", con data 11/04/2022, viene allegata al presente atto come parte integrante sotto la voce Allegato "C";
4. Relativamente al Paragrafo A) SCARICHI IDRICI:
le prescrizioni di cui ai punti 1., 2. e 3. dell'atto di A.U.A. n. 5056/2021 vengono sostituite dai seguenti punti a), b) e c):
 - a) Lo scarico autorizzato, considerato **scarico industriale**, nella canalina di scolo che confluisce nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Principale Superiore", delle acque classificate come acque meteoriche/reflui di dilavamento è quello indicato e contrassegnato con la scritta "P2", nelle planimetrie, unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci **Allegato "A" - PL-07 "PLANIMETRIA GENERALE LINEE DI RACCOLTA ACQUE" - con data 11/04/2022 e Allegato "C" - TAV. 19_REV.03 "TAVOLA CONSORZIO", con data 11/04/2022;**

- b) **Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali**, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compreso il parametro 50 (Escherichia coli), con il valore limite di 5000 UFC/100 ml., nel pozzetto di ispezione e campionamento contrassegnato con la sigla "P3" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**, di cui al precedente punto a);
- c) La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nelle planimetrie, unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e **Allegato "C"**, di cui al precedente punto a);

e inoltre viene aggiunta la seguente prescrizione:

- d) **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente atto, la Ditta deve produrre a questa Agenzia e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara un elaborato riportante il percorso idraulico dalla cassa di laminazione di progetto fino al punto di immissione nello Scolo Principale Superiore, canale che rappresenta l'effettiva linea di competenza del Consorzio di Bonifica.

5. **Relativamente al Paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di A.U.A. n. 5056/2021, vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:**

- a) Nel capannone chiuso, privo di sfiati, potranno essere stoccate unicamente biomasse palabili con tenore di sostanza secca superiore al 60%;
- b) Le biomasse palabili con tenore di sostanza secca inferiore al 60% potranno essere stoccate nel capannone chiuso unicamente nel caso in cui vengano predisposti, come da normativa, opportuni sfiati che dovranno essere opportunamente trattati;

- c) Relativamente all'impiego del mulino per la frantumazione delle biomasse secche, situato nella trincea coperta, la ditta dovrà attuare tutte le misure necessarie utili al contenimento delle emissioni diffuse e delle polverosità che potrebbero derivare dalle operazioni;
- d) Qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i., dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni odorigene che si generano dall'attività.

6. **Relativamente al Paragrafo C) IMPATTO ACUSTICO dell'atto di A.U.A. n. 5056/2021, vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:**

- a) Il potere fonoisolante dei materiali utilizzati per la realizzazione dei fabbricati all'interno dei quali saranno ubicate le sorgenti sonore dovrà garantire un'attenuazione pari a 25 dB(A);
- b) L'introduzione o la variazione di macchinari od impianti rumorosi o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- c) Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- d) Per le fasi di carico/scarico da effettuarsi nel solo orario diurno, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore;
- e) Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività e in un momento rappresentativo di essa, dovrà essere prodotto un collaudo acustico volto a verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione della classe III al confine aziendale e dei valori limite differenziali di immissione presso i ricettori R1 e R2; qualora il collaudo acustico evidenziasse superamenti dei valori limite

succitati, dovrà contenere la descrizione delle opere di mitigazione poste in essere per poter garantire il rientro dei limiti di legge; la predetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Poggio Renatico a all'Arpae di Ferrara.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, adottato da Arpae, alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente e completo dei relativi allegati, verrà rilasciato alla Ditta, da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.